



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Direzione Generale - Coordinamento Affari Generali ed Elezioni
Responsabile Dott.ssa Roberta Lotti
Collaboratore Dott.ssa Daniela Lorefice

Modifica Regolamento disciplinante il rilascio di autorizzazioni alla residenza fuori sede di docenti e ricercatori dell'Ateneo - articolo 1 comma 2.

IL RETTORE

- VISTA la legge n. 240/10 s.m.i. recante norme in materia di organizzazione delle Università;
- VISTA la legge n. 311/58 recante le norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari e, in particolare, l'art. 7 che disciplina la residenza in sede dei docenti e ricercatori;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con decreto rettorale rep. n. 292/2018 del 04 maggio 2018 e s.m.i.;
- VISTO il decreto rettorale n. 380 del 03 aprile 2019 recante Regolamento disciplinante il rilascio di autorizzazioni alla residenza fuori sede di docenti e ricercatori dell'Ateneo;
- RAVVISATA la necessità di modificare l'articolo 1, comma 2, del regolamento sopra citato;
- VISTE le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 25 e 27 giugno 2019, hanno rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole sulla proposta di modifica del Regolamento sopra indicato

DECRETA

Articolo 1 – E' emanato il “*Regolamento disciplinante il rilascio di autorizzazioni alla residenza fuori sede di docenti e ricercatori dell'ateneo*”, modificato così come riportato nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto. Il Regolamento sarà pubblicato nella pagina web di Ateneo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Visto il Direttore Generale

Il Magnifico Rettore
Prof.ssa Maria Del Zompo
(sottoscritto con firma digitale)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Direzione per il Personale

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALLA RESIDENZA FUORI SEDE DI DOCENTI E RICERCATORI DELL'ATENEO

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure relative all'autorizzazione per i docenti e i ricercatori dell'Università a risiedere fuori sede, ai sensi dell'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n.311
2. Ai fini del presente regolamento, per "residenza in sede" si intende la dimora effettiva e stabile della persona entro un raggio chilometrico di 100 Km in linea d'aria e 120 Km come distanza stradale dal territorio della Città Metropolitana di Cagliari.
3. Ai fini del presente regolamento per "docenti e ricercatori" si intendono i professori ordinari e associati, i ricercatori universitari a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi della legge 240/10.

Art. 2 - Procedura di autorizzazione

1. L'autorizzazione a risiedere fuori sede è disposta dal Rettore tramite proprio decreto, su richiesta dell'interessato, udito il Senato Accademico e previo parere del Consiglio del Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore. Nella delibera il Consiglio di Dipartimento deve attestare la funzione attiva nella ricerca del richiedente l'autorizzazione e che la residenza fuori sede è conciliabile col pieno assolvimento dei compiti di ricerca, didattici, gestionali e di terza missione.
2. L'autorizzazione decorre dal 1° ottobre ed ha la durata di un anno accademico.
3. La richiesta dell'interessato, redatta utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito web d'Ateneo alla pagina della Direzione del Personale, deve essere presentata al Magnifico Rettore e al Direttore del Dipartimento di afferenza entro il 30 giugno precedente l'anno accademico per cui si richiede l'autorizzazione.
4. In caso di assunzione successiva al 30 giugno, la richiesta dell'interessato dovrà pervenire contestualmente alla presa di servizio.
5. Nel caso di variazione di residenza, o dell'effettiva e stabile dimora in corso d'anno, l'istanza deve essere formulata contestualmente alla comunicazione di variazione.
6. Le richieste di autorizzazione verranno valutate con particolare riguardo alle motivazioni di natura personale e/o familiare dell'interessato quali l'esigenza di non disgiungere il nucleo familiare, la presenza di figli minori, il trasferimento del coniuge, la presenza di familiari disabili che necessitano assistenza etc.
7. In considerazione del carattere di eccezionalità che riveste l'autorizzazione a risiedere fuori sede, la richiesta deve essere presentata ogni anno e verrà valutata di volta in volta al fine di verificarne la compatibilità con l'assolvimento dei doveri istituzionali.
8. L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento dal Rettore con proprio decreto motivato qualora la residenza fuori sede sia motivo di assenze o mancanza ai doveri di servizio.

Art. 3 - Obblighi dei docenti e dei ricercatori

1. L'autorizzazione a risiedere fuori sede non esonera il docente e il ricercatore dal comunicare all'Ateneo, ogni qual volta si verificano eventi straordinari, imprevedibili ed oggettivi, le ragioni che gli impediscano di raggiungere la sede di lavoro per assolvere ai propri impegni.
2. La richiesta deve contenere l'indicazione dei periodi dell'anno in cui è garantita la presenza in sede. Nei periodi durante i quali il docente e il ricercatore svolge l'attività didattica dovrà assicurata la presenza in sede per almeno tre giorni alla settimana. Dovranno inoltre essere garantite le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi il ricevimento, l'orientamento e il tutorato.
3. Nella richiesta a risiedere fuori sede dovrà essere indicato un domicilio "in sede" in modo da assicurare la reperibilità nei giorni in cui l'interessato ha obblighi didattici o accademici.

Art. 4 - Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento, approvato dagli Organi ed emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo